

SCHEMA DI

**CONVENZIONE CON CENTRI ESTIVI RIVOLTI A
BAMBINI/RAGAZZI DAI 3 AI 13 ANNI
CHE ADERISCONO AL “PROGETTO CONCILIAZIONE” REGIONALE ANNO
2022**

(specificare il nome del Centro Estivo)

INDICE

Art. 1 Oggetto e funzione della convenzione	Pg. 2
Art. 2 Obblighi a carico del Soggetto gestore	Pg. 2
Art. 3 Obblighi a carico del Comune	Pg. 2
Art. 4 Rapporti fra Soggetto gestore e Comune	Pg. 2
Art. 5 Durata – Permanenza validità – Facoltà di recesso	Pg. 3
Art. 6 Contributi specifici per l’inserimento di minori disabili	Pg. 3
Art. 7 Modalità di controllo e promozione della qualità - risoluzione	Pg. 3
Art. 8 Responsabilità' del gestore	Pg. 3
Art. 9 Oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali	Pg. 3
Art. 10 Risoluzione controversie	Pg. 4
Art. 11 Rinvio	Pg. 4
Art. 12 Spese contrattuali	Pg. 4

ALLEGATI:

Allegato 1): "Progetto conciliazione" regionale - Criteri per l'individuazione dei soggetti gestori di Centri Estivi per l'anno 2022

Allegato 2): Progetto educativo approvato

Articolo 1 – OGGETTO E FUNZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione regola i rapporti fra il Comune di Forlimpopoli e _____ (spazio per nome Centro), gestito dal medesimo soggetto.
2. Il Centro Estivo rientra fra i Centri individuati con determinazione n. _____ del _____, in esito a procedura di valutazione operata sulla base dei “Progetto Conciliazione – Criteri per l'individuazione dei soggetti gestori di centri estivi per l'anno 2022 ”(di seguito, per brevità, “Criteri”), documento allegato n. 1) (l'allegato n.1 coincide con l'allegato A alla presente deliberazione).

Articolo 2 - OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Il _____ (Soggetto gestore) si obbliga a:

- a) attivare la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) o a presentare altra documentazione in base a quanto verrà stabilito da successive linee guida per l'apertura dei centri estivi;
- b) adottare le indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l'epidemia di Covid-19 che saranno contenute nei Protocolli nazionale e/o regionale per attività ludico - ricreative – centri estivi;
- c) garantire la gestione del Centro Estivo alle condizioni e nei termini analiticamente descritti nel Progetto educativo di cui all'allegato 2);
- d) garantire, in ogni caso, per tutto il periodo di convenzionamento, gli standard minimi previsti al punto 3. dei “Criteri”;
- e) comunicare all'Ufficio dei Servizi Sociali qualsiasi variazione dovesse intercorrere, in corso di vigenza contrattuale, rispetto ai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai punti 1. e 2. dei “Criteri”;
- f) sottostare, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 7., alle verifiche disposte dal Responsabile del Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport, allo scopo di controllare il persistere dei requisiti richiesti per il convenzionamento;
- g) presentare la documentazione prevista al punto 5 dei “Criteri”;
- h) ridurre la retta di frequenza degli utenti pari al valore dei contributi (voucher) e/o dei contributi comunali assegnati dal Comune;
- i) designare un Responsabile del Centro Estivo che dovrà mantenere i rapporti con il competente Ufficio comunale, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione, e comunicarne il nome al Comune;
- j) utilizzare personale adeguatamente formato.

Articolo 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Forlimpopoli i seguenti obblighi:

- a) trasmettere ai servizi comunali competenti e all'AUSL, l'elenco dei Centri Estivi convenzionati;
- b) assegnare e liquidare i contributi relativi ai voucher e/o i contributi comunali di cui al punto 5 dei “Criteri” e i contributi di cui al successivo art.6;
- c) predisporre la verifica del servizio, secondo quanto previsto al successivo art. 7.

Articolo 4 - RAPPORTI FRA SOGGETTO GESTORE E COMUNE

1. Il Soggetto gestore è unico responsabile del corretto svolgimento del servizio di Centro Estivo di cui alla presente convenzione, per il quale impegnerà i necessari operatori.
2. Il Soggetto è tenuto a nominare un Responsabile del Centro Estivo che costituirà l'interlocutore unico per il Comune, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione. È escluso ogni rapporto diretto, da parte di funzionari comunali, nei confronti dei singoli operatori.
3. Per ogni questione attinente la gestione della convenzione, i referenti del Comune per i Soggetti gestori nella vengono individuati nell'Istruttore Direttivo dei Servizi Sociali, per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, e, per quanto attiene l'impostazione progettuale e la verifica dei progetti di integrazione specifici (per esempio minori disabili, ecc), nell'assistente sociale dell'area tutela minori.

Articolo 5 – DURATA – PERMANENZA VALIDITA' – FACOLTA' DI RECESSO

1. La presente convenzione ha durata a partire dal 6 giugno fino al 9 settembre 2022; ha pertanto efficacia per n. 1 annualità di Centro Estivo.
2. La validità e l'efficacia della presente convenzione è subordinata al persistere dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai punti 1. e 2. dei "Criteri".

Articolo 6 – CONTRIBUTI SPECIFICI COMUNALI

Ad integrazione dei voucher regionali il Comune potrà erogare ulteriori contributi sulla base dei criteri di cui all'art. 19 del regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. del 31 luglio 2018 n. 52.

Articolo 7 – MODALITA' DI CONTROLLO E PROMOZIONE DELLA QUALITA' -

RISOLUZIONE

1. Il Comune di Forlimpopoli si riserva di effettuare controlli e sopralluoghi presso i centri estivi convenzionati, secondo tempi e modalità scelti a propria discrezione.
3. Nel caso in cui, durante i controlli previsti al precedente comma, fossero riscontrate difformità sostanziali rispetto ai requisiti richiesti, si procederà a contestazione scritta con indicazione dei motivi di difformità rilevati. Il Soggetto destinatario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di 10 giorni dalla suddetta comunicazione.
4. Nel caso in cui, in assenza di adeguata motivazione, persistessero le difformità rilevate, il Comune potrà dichiarare la risoluzione della presente convenzione.
5. In presenza di adeguata motivazione, verrà assegnato al Soggetto gestore un tempo massimo per rientrare nei parametri previsti; se, dopo tale periodo, le difformità rilevate dovessero persistere, il Comune potrà dichiarare la risoluzione della convenzione.
6. A prescindere dai controlli operati dai servizi comunali competenti, il Soggetto gestore è tenuto a comunicare tutte le variazioni intervenute che possano incidere, a qualsiasi titolo, sulla conservazione dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per mantenere il convenzionamento.

Articolo 8 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE

1. Il Soggetto gestore è unico responsabile della gestione del Centro Estivo. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Comune, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore.
2. Il Soggetto gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "*culpa in vigilando*" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati.

Articolo 9 - ONERI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico del Soggetto gestore che ne è il solo responsabile.
2. Il Soggetto gestore è tenuto a stipulare prima della sottoscrizione del contratto, o dimostrare di avere una copertura e mantenerla in essere fino alla scadenza della convenzione, polizza assicurativa stipulata con primario assicuratore di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (RCT/O) per danni arrecati a terzi (incluso il Comune di Forlimpopoli) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimali non inferiori a:

RCT/RCO: Euro 2.500.000,00 "unico" (per danni a persone, cose, animali) e che preveda tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- preparazione e somministrazione di cibi e bevande;
- conduzione di locali, strutture, impianti e beni loro consegnati;
 - danni a cose in consegna o custodia, nonché a cose presenti nelle aree o locali in cui si eseguono i servizi;
- danni a cose di terzi da incendio;
 - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Soggetto gestore, che partecipano all'attività oggetto della presente convenzione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori ecc...)
 - responsabilità civile derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera il Soggetto gestore si avvalga (dipendenti e non)

Il personale utilizzato dovrà essere in regola con le norme ed assicurazioni obbligatorie vigenti.

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Soggetto gestore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle coperture assicurative suddette.

3. La polizza di cui al punto 2. va stipulata ogni anno per la durata della convenzione.
4. Il Soggetto gestore è inoltre tenuto a stipulare, almeno per minori con disabilità inviati dal Comune, apposita polizza infortunio per la frequenza del centro estivo che preveda come minimo i seguenti capitali assicurativi procapite: caso morte euro 100.000,00 e caso invalidità permanente euro 150.000,00.

L'Amministrazione Comunale sarà in ogni caso tenuta indenne da danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Soggetto gestore.

Articolo 10 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente. Non sussiste la competenza arbitrale.

Articolo 11 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di Legge e di Regolamento applicabili in materia.

Articolo 12 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese contrattuali sono a carico del Soggetto Gestore. Sono esenti dall'imposta di bollo i soggetti che hanno natura di ONLUS, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/97.
2. La presente convenzione non prevede l'erogazione di corrispettivi a favore del Gestore firmatario. Infatti i voucher e/o i contributi comunali previsti hanno natura di contributo alle famiglie ed il loro versamento al Gestore costituisce una mera modalità organizzativa a fronte di una corrispondente riduzione della retta a carico delle famiglie. La presente convenzione è da registrare in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte Seconda di cui al dpr 131/1986.